

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi mediante un pozzo in via Milano n° 447 nel Comune di Vigliano Biellese, rinnovata alla Società ENILIVE S.p.A. con D.D. n° 1.229 del 01.08.2024. PRAT. 236BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.229 del 01.08.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la ditta ENILIVE S.p.A., con sede in Via Giorgio Ribotta n° 51 – 00144 Roma - C.F. 11403240960;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i., sottoscritto il 05.06.2024 dal legale rappresentante del Concessionario, che costituisce parte integrante della presente determinazione, conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella e che sostituisce il precedente disciplinare rep. n° 1.636, approvato con D.D. n° 1.094 del 21.03.2006;
3. di rinnovare, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, la concessione d'uso d'acqua pubblica ubicata presso il Punto Vendita n° 181, in Via Milano n. 447 - 13856 Vigliano Biellese (BI), foglio 8 - mappale 343, identificata come pratica provinciale 236BI - C.U.R. BI00839, tramite un pozzo da acquifero superficiale, ad uso Produzione beni e servizi;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il GWB S1 "Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";
 - all'art. 1: il prelievo di un volume complessivo di 6.300 m³ annui d'acqua pubblica, pari ad 0,21 l/s medi e continui, con una portata massima di 0,55 l/s;
 - all'art. 11: che la durata della concessione è di 15 (quindici) anni, a partire dal 20.03.2021, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003;
 - all'art. 13: le modalità di pagamento del canone annuo stabilito dalla normativa regionale (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.346 di Rep. del 05 giugno 2024

Art. 9 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo

alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua.

Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Vigliano Biellese.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Dario ORFEI